



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione. Istituzione di ulteriori zone di restrizione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

CONSIDERATA la grave situazione epidemiologica europea legata alla circolazione di virus influenzale H5N8 ad alta patogenicità in numerosi Stati membri per un totale di circa 800 casi dei quali 411 focolai nel pollame domestico industriale e 357 casi nell'avifauna selvatica;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nei Comuni di Mira (VE), Piove di Sacco

(PD) e in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune di Porto Viro confermati rispettivamente il 21, il 23 e il 25 gennaio 2017;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia Romagna a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Sorbolo, confermato in data 2 febbraio 2017;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 con il quale sono state disposte misure straordinarie di controllo e di biosicurezza per scongiurare la diffusione del virus influenzale H5N8 ad altri allevamenti di pollame;

RILEVATO che in data 15 febbraio 2017 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ha confermato il quinto focolaio di influenza aviaria H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Monzambano, area densamente popolata da pollame;

CONSIDERATO indispensabile attivare urgentemente ulteriori misure di controllo ivi compresa l'attuazione di quanto previsto all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010 relativamente all'istituzione di ulteriori zone di restrizione attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati;

CONSIDERATO che le misure come sopra descritte, a carattere contingibile e urgente, potranno essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### **(Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione - ZUR)**

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010, è istituita una ulteriore zona di restrizione che ricomprende il territorio dei comuni di cui all'allegato I al presente provvedimento.
2. Il Servizio veterinario dell'ASL, in questa zona, garantisce l'applicazione, nelle aziende a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate:
  - a. Censimento del pollame negli allevamenti industriali;
  - b. Tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
  - c. E' vietato l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR);
  - d. E' possibile movimentare volatili dalla ulteriore zona di restrizione alle seguenti condizioni:
    - i. l'invio dei tacchini da carne agli impianti di macellazione è consentito previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate

nell'allegato III, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 36 ore precedenti il primo carico;

- ii. i prelievi devono essere ripetuti ogni 36 ore fino a completamento del carico;
- iii. è possibile inviare altri volatili diversi dai tacchini da carne, ad esclusione delle galline ovaiole, agli impianti di macellazione previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico;
- iv. è possibile movimentare pollastre per la produzione destinate a un allevamento di deposizione, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico, a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 24 ore precedenti il primo carico.

e. Gli automezzi, destinati al trasporto animali vivi, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, deve inoltre essere rispettato quanto previsto all'Allegato II al presente provvedimento;

f. Non possono uscire dall'azienda, senza previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

g. E' vietata l'uscita dalle aziende di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura non annessi a un allevamento e le uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso;

h. Sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

## **Articolo 2**

### **(Controlli sugli allevamenti delle Regioni Lombardia e Veneto)**

1. In considerazione del rischio associato alla movimentazione dei volatili destinati agli impianti di macellazione nella ZUR, il Servizio veterinario dell'ASL dovrà effettuare i controlli previsti all'allegato III a cadenza settimanale, negli allevamenti di tacchini da carne situati nel raggio di 3 km dagli impianti di macellazione e in quelli situati nelle immediate vicinanze dei principali assi di comunicazione stradali percorsi dagli automezzi per il trasporto dei volatili.

2. Le Filiere avicole dovranno comunicare alle Regioni interessate, entro il venerdì mattina della settimana precedente, il programma settimanale di macellazione degli allevamenti di tacchini situati nella ZUR e il percorso degli automezzi.

3. Negli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e di pollastre, situati nella ZUR, il Servizio veterinario dell'ASL dovrà effettuare prelievi di almeno 5 volatili morti, a cadenza settimanale.

**Articolo 3**  
**(Controlli sugli allevamenti di tacchini da carne a livello nazionale)**

1. L'invio al macello di tacchini da carne da allevamenti presenti sul territorio nazionale è subordinato all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- a. Ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il primo carico;
- b. Nelle 72 ore precedenti il primo carico, deve essere effettuato il prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III al presente provvedimento.

2. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste all'allegato II al presente provvedimento.

**Articolo 4**  
**(Effettuazione dei prelievi)**

1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere per l'effettuazione dei prelievi previsti dal presente provvedimento.

**Articolo 5**  
**(Separazione funzionale)**

- 1. Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.
- 2. L'articolo 3 del dispositivo dirigenziale prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 è sostituito dal presente articolo.

**Articolo 6**  
**(Misure di biosicurezza)**

1. Ai sensi dell'O.M. 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dall'ordinanza sopra citata e vietare le pratiche di allevamento considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza, nelle aziende a carattere industriale.

2. Oltre alle misure di cui al precedente comma 1, nella ZUR dovranno essere applicate le seguenti misure:


- a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo utilizzando personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere autorizzato dal Servizio veterinario dell'ASL competente sull'allevamento;
- b. il carico al macello può essere effettuato solo utilizzando personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale è individuato singolarmente e correttamente registrato.

**Articolo 7**  
**(Durata delle misure e disposizioni transitorie)**

1. Il presente Dispositivo resta in vigore per 30 giorni a far data dalla sua emanazione.
2. Il presente Dispositivo potrà essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Roma, 15 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvio Borrello



Referenti del procedimento:  
Dott. Pierdavide Lecchini  
Dott.ssa Olivia Bessi

## **Allegato II**

### **Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti**

#### **Trasporto**

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiùme o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

#### **Carico**

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

#### **Percorsi**

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

## **Allegato III**

### **Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio**

1. Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

i) Almeno cinque teste con collo prelevate da volatili morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Il prelievo dovrà essere effettuato nel/nei capannone/i dove è presente maggiore mortalità.

ii) Almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei per capannone fino ad un massimo di 100 campioni per allevamento.

iii) Per quanto riguarda il prelievo pre-carico dei tacchini destinati agli impianti di macellazione, è necessario inviare il tampone tracheale effettuato su almeno 5 animali morti. Il campionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

### **Trasporto dei campioni**

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al Laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.